



# NEWS Euroconference

**Edizione di venerdì 23 Maggio 2025**

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

**La rappresentazione contabile della scissione societaria e la rilevazione delle eventuali differenze da concambio o da annullamento**

di Claudio Larocca

## GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

**La rilevazione contabile per esercenti e gestori delle slot machine**

di Viviana Grippo

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

**Il nuovo riallineamento nel quadro RQ del modello redditi 2025**

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

**Operazioni di riorganizzazione societaria: quali strumenti?**

di Carlo Alberto Scullin, Valentina Guarise

## RISCOSSIONE

**Stretta sulla strumentalità del veicolo che evita il fermo amministrativo**

di Fabio Campanella

## EDITORIALI

**Master Breve Euroconference: un ecosistema di strumenti per la formazione professionale continua**

di Milena Montanari



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

# ***La rappresentazione contabile della scissione societaria e la rilevazione delle eventuali differenze da concambio o da annullamento***

di Claudio Larocca

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**LA RIVISTA DELLE  
OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4%** anziché € 180 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privelege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**+35%**



[Abbonati ora](#)

La scissione societaria è l'operazione straordinaria per effetto della quale una società assegna una parte del, o l'intero, suo patrimonio a favore di una o più società beneficiarie. L'ordinamento civilistico italiano disciplina diverse tipologie di scissione, ognuna delle quali comporta un esito differente in merito al patrimonio scisso e alle modalità di attribuzione delle partecipazioni nelle società beneficiarie ai soci della società scissa. Nel presente contributo, saranno analizzati gli aspetti contabili di tale operazione, alla luce delle indicazioni contenute nell'Oic 4 e unitamente agli spunti tratti dalla dottrina contabile e adottati nella pratica professionale. Nella scissione possono emergere differenze contabili in capo alla/e società beneficiaria/e, e possono derivare da annullamento ovvero da concambio; nel presente contributo si produrranno alcune esemplificazioni numeriche a supporto della proposta rappresentazione contabile di alcune possibili fattispecie.

### **Premessa: le diverse tipologie di scissione societaria**

La scissione societaria, disciplinata dall'articolo 2506 e ss., cod. civ., è un'operazione straordinaria per effetto della quale una società (scissa) assegna l'intero suo patrimonio (scissione totale) a 2 o più società beneficiarie, ovvero parte del suo patrimonio (scissione parziale) a una o più società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione, con assegnazione delle relative azioni o quote delle beneficiarie ai propri soci, salvo il caso in cui beneficiaria della scissione sia lo stesso socio della scissa.

Il patrimonio trasferito a ciascuna beneficiaria non deve essere necessariamente costituito da un'azienda o da un ramo di azienda, ma può anche essere composto da singoli beni o gruppi di beni.

Come premesso, si è in presenza di una scissione totale quando l'intero patrimonio della



società che si scinde viene trasferito a più società preesistenti o di nuova costituzione. In tale scenario, la società scissa cessa di esistere e i suoi soci ricevono, in cambio delle partecipazioni nella scissa, una partecipazione al capitale delle società beneficiarie che, di norma, ma non necessariamente, è proporzionale alla partecipazione dai medesimi posseduta nella scissa, potendosi così realizzare, a seconda del caso, scissioni *“proporzionali”* e *“non proporzionali”*.

In caso di scissione totale è indispensabile che vi sia più di una società beneficiaria.

Diversamente, si definisce scissione parziale la scissione in cui solamente una parte del patrimonio della scissa viene trasferito a una o più società beneficiarie, preesistenti oppure di nuova costituzione. La società scissa, dunque, continua a esistere, seppur con un patrimonio decurtato, mentre ai soci della stessa sono assegnate partecipazioni nella/e società beneficiaria/e, anche in questo caso, di norma, ma non necessariamente, in proporzione a quelle detenute nella scissa.

Per effetto del rinvio effettuato dall'articolo 2506-ter, cod. civ., all'articolo 2505, cod. civ. (in materia di fusione per incorporazione di società interamente possedute), risulta possibile effettuare anche una scissione parziale a favore di una società beneficiaria che possiede tutte le azioni o le quote della società scissa (c.d. scissione a favore di socio unico).

Nella scissione parziale, inoltre, è possibile definire la scissione *“progressiva”* quando la scissa è una società di persone mentre le beneficiarie assumono la forma di società di capitali; ovvero, la scissione *“regressiva”*, qualora la scissa è una società di capitali e le beneficiarie assumono la forma di società di persone.

A seconda delle modalità con le quali sono assegnate ai soci della scissa le azioni o quote della/e beneficiaria/e, come detto, è possibile individuare ulteriori tipologie di scissione: la scissione proporzionale o non proporzionale.

Si definisce scissione *“proporzionale”* quella nella quale ai soci della società scissa vengono assegnate partecipazioni delle beneficiarie, tenendo conto delle percentuali di partecipazione di ciascuno dei soci al capitale sociale della società che si scinde: all'esito dell'operazione, quindi, i soci della scissa saranno nella stessa proporzione anche soci (nell'ipotesi di scissione parziale) o soltanto soci (nel caso di scissione totale) di ciascuna delle società beneficiarie.

Per quanto riguarda, invece, la scissione *“non proporzionale”*, la fattispecie si verifica allorquando le partecipazioni delle beneficiarie sono assegnate ai soci della scissa in misura non proporzionale alle originarie percentuali di partecipazione al capitale sociale della società che si scinde: all'esito dell'operazione, quindi, i soci della scissa saranno anche soci (nell'ipotesi di scissione parziale) o soltanto soci (nel caso di scissione totale) di una o più delle società beneficiarie, in ogni caso con percentuali di partecipazione diverse da quella originaria.



Nell'ambito della scissione “*non proporzionale*” è possibile individuare anche la scissione c.d. “*asimmetrica*”, che si attua quando ad alcuni soci non vengono assegnate partecipazioni di una società beneficiaria della scissione, bensì un accrescimento della loro partecipazione nella società scissa.

Per effetto del D.Lgs. 19/2023, di attuazione della Direttiva UE 2019/2121, è stata introdotta nel nostro ordinamento la c.d. “*scissione con scorporo*”. Il neo introdotto articolo 2506.1, cod. civ., definisce la “*scissione con scorporo*” come l’operazione per mezzo della quale una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione, e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività.

L’articolo 2506-*quater*, cod. civ., dispone infine che gli effetti della scissione si producono nei confronti dei terzi a decorrere dalla data in cui viene eseguita l’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nel competente Registro Imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti alla scissione. In merito agli effetti di tale operazione sul piano contabile, si precisa che non è ammessa la retrodatazione nel caso della scissione parziale, in quanto la scissa rimane in vita e deve predisporre un bilancio e una dichiarazione dei redditi per l’esercizio nel quale si verificano gli effetti reali della scissione.

### **Rappresentazione contabile della scissione per la società beneficiaria**

La scissione, da un punto di vista contabile, comporta il trasferimento, totale o parziale, degli elementi patrimoniali a favore di uno o più beneficiarie, così come risultanti dal progetto di scissione<sup>[11]</sup>, con contestuale assegnazione delle partecipazioni della/e società beneficiaria/e ai soci della scissa.

Il bilancio di apertura della società beneficiaria della scissione, alla data di efficacia della stessa, sia essa una scissione totale o parziale, è costituito solamente da una situazione patrimoniale il cui scopo è quello di rilevare le attività e le passività trasferite alla rispettiva beneficiaria.

In presenza di una scissione con beneficiaria preesistente, la situazione contabile di apertura ha una rilevanza meramente interna alla società. Diversamente, in caso di scissione con beneficiaria neocostituita, il Principio contabile Oic 4 precisa che la situazione contabile di apertura, avendo una valenza anche esterna analoga a quella di un inventario iniziale, dovrà essere trascritta sul libro degli inventari della società come prescritto dall’articolo 2217, cod. civ..

L’articolo 2506-*quater*, cod. civ. richiamando l’articolo 2504-*bis*, cod. civ., in materia di fusioni, disciplina il principio della continuità dei valori contabili nelle operazioni di scissione, stabilendo che nel primo bilancio successivo alla scissione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della scissione



medesima.

Gli elementi patrimoniali ricevuti dalla beneficiaria, pertanto, tanto in caso di scissione totale quanto parziale, come pure in caso di scissione proporzionale o non proporzionale, devono essere iscritti sulla base dei medesimi valori contabili che risultavano nelle scritture contabili della società scissa. In ragione di tale principio generale di continuità dei valori contabili, coerente alla natura di successione a titolo universale giuridicamente attribuita alla scissione, non risulta ammessa la possibilità per la beneficiaria di rettificare il valore degli elementi patrimoniali trasferiti per effetto dell'operazione di scissione.

In merito all'opportunità o meno di utilizzare nella contabilità della beneficiaria i valori netti o i valori lordi degli elementi patrimoniali scissi quali, a titolo esemplificativo, le immobilizzazioni e i relativi fondi di ammortamento, i crediti e i relativi fondi svalutazione, etc., si ritiene preferibile l'utilizzo della seconda tecnica contabile, ossia quella a c.d. "*saldi aperti*", proprio in ragione del principio della piena continuità dei valori contabili. In considerazione del fatto che, non avendo la scissione una natura realizzativa bensì solo riorganizzativa e successoria, nell'ambito delle operazioni di scissione vige sempre il principio della continuità dei valori contabili e fiscali, il quale fa privilegiare la contabilizzazione degli elementi patrimoniali con la tecnica dei "*saldi aperti*". Tale modalità trova coerenza anche sul piano fiscale in quanto, ai fini della determinazione del reddito di impresa, per garantire la neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni, la società beneficiaria assume gli stessi valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo scissi, ivi inclusa la prosecuzione degli ammortamenti così come operati *ante scissione* dalla scissa.

### Rilevazione e rappresentazione contabile delle differenze di scissione

Il principio sancito dall'articolo 2504-*bis*, cod. civ., ovvero la continuità dei valori contabili, comporta che nelle operazioni di scissione emerga una differenza contabile in capo alla/e società beneficiaria/e nelle situazioni in cui non vi sia coincidenza tra:

1. l'ammontare del patrimonio netto contabile di scissione trasferito dalla scissa alla beneficiaria; e
2. l'ammontare del valore contabile della partecipazione posseduta dalla beneficiaria nella scissa, ovvero dell'importo dell'aumento di capitale sociale (ed eventuale sovrapprezzo) *post scissione* operato dalla beneficiaria, al servizio della scissione stessa.

Le differenze di scissione possono essere perciò "*da annullamento*" (come nel primo caso), ovvero "*da concambio*" (come nel secondo caso); in entrambe le circostanze, possono configurarsi come differenze negative (disavanzo) oppure come differenze positive (avanzo).

La differenza da concambio si origina dal concambio delle partecipazioni assegnate ai soci



della scissa – nell’ipotesi in cui la beneficiaria della scissione non abbia una partecipazione nella scissa stessa – e nel contestuale aumento di capitale sociale (oltre a eventuale sovrapprezzo) della beneficiaria; pertanto, si ha un disavanzo da concambio quando l’aumento di capitale sociale della beneficiaria è superiore al patrimonio netto contabile trasferito; ovvero, un avanzo da concambio quando quest’ultimo è superiore all’aumento di capitale sociale della beneficiaria.

Fermo restando che la differenza da concambio deriva dal differenziale, positivo o negativo, tra il valore netto contabile del patrimonio trasferito alla beneficiaria e l’incremento del capitale sociale (oltre a eventuale sovrapprezzo), si segnala che quest’ultimo, a sua volta, è determinato dal rapporto di cambio delle rispettive partecipazioni, ovvero il rapporto tra il valore (effettivo) attribuito ai fini della scissione al patrimonio della società beneficiaria e quello attribuito al patrimonio trasferito dalla società scissa.

Il disavanzo da concambio, se espressivo dei plusvalori latenti nel patrimonio scisso, potrà essere imputato a incremento del valore contabile degli elementi dell’attivo o del passivo del patrimonio netto trasferito alla beneficiaria e, per l’eventuale eccedenza, ad avviamento. Se invece al disavanzo da concambio non può essere attribuito un significato economico, lo stesso assumerà la natura di mera posta di pareggio e dovrà essere iscritto nel patrimonio netto della società beneficiaria a riduzione di una riserva ivi iscritta ovvero, nel caso in cui non vi siano sufficienti riserve disponibili, a diretta riduzione del patrimonio netto.

L’avanzo da concambio, invece, dovrà essere iscritto in una riserva del patrimonio netto, assimilabile alla riserva sovrapprezzo azioni, assumendo natura di riserva di capitale. Secondo la dottrina prevalente, l’avanzo da concambio rappresenterebbe quella parte del capitale della scissa che non si è tradotto in aumento di capitale della beneficiaria, ma è confluito nelle altre poste ideali del netto di quest’ultima<sup>[2]</sup>.

Se l’avanzo, invece, risulta rappresentativo di attese perdite future, l’articolo 2504-*bis*, cod. civ., chiarisce che lo stesso dovrà essere iscritto in una voce dei fondi per rischi e oneri.

La differenza da annullamento, rispetto a quella da concambio, si genera invece nell’ipotesi in cui una o più beneficiarie possiedano una partecipazione nel capitale della scissa, in quanto la beneficiaria dovrà procedere in questa circostanza con l’annullamento della partecipazione posseduta della scissa a fronte del trasferimento del patrimonio scisso.

Se il valore contabile della partecipazione annullata per effetto della scissione è superiore al valore netto contabile del patrimonio scisso, si genera un disavanzo da annullamento. Nel caso opposto, se il valore contabile della partecipazione annullata è inferiore al patrimonio netto contabile trasferito alla beneficiaria, si genera un avanzo da annullamento.

Per il calcolo della differenza da annullamento, è bene evidenziare che non sempre va assunto l’intero valore contabile della partecipazione nella società scissa in quanto, come avviene nelle scissioni parziali, la beneficiaria potrebbe conservare una partecipazione al capitale della



società scissa, seppur per un valore inferiore.

Sulle modalità con le quali effettuare la riduzione del valore della partecipazione detenuta dalla beneficiaria nella scissa, si possono individuare diverse modalità, alternative tra loro.

Una tecnica contabile prevede di determinare l'importo della partecipazione da annullare in proporzione al valore contabile del patrimonio netto scisso rispetto all'intero patrimonio netto contabile della scissa; diversamente, secondo un'altra modalità, il valore di carico della partecipazione dovrebbe subire una riduzione proporzionale alla riduzione dei valori economici registrati dalla società scissa per effetto del trasferimento patrimoniale.

Quest'ultima tesi è quella avallata anche dall'Oic 4, nel quale si precisa che *“non vi è dubbio”* che la ripartizione corretta sia da effettuare sulla base del rapporto espresso a valori correnti, in quanto i valori contabili possono sovente non essere corrispondenti e proporzionali ai valori economici.

Benché esulino dal presente scritto gli aspetti di carattere fiscale della scissione, è bene precisare che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 98/E/2000 (§ 7.2.3), aveva riconosciuto quale metodo di ripartizione del costo fiscale originario delle partecipazioni nella società scissa, in capo alla beneficiaria socia della scissa stessa, quello proporzionale rispetto *“al valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie e di quello eventualmente rimasto nella scissa”*. Tuttavia, con la risoluzione n. 97/E/2017 e, prima di essa, la risoluzione n. 52/E/2015, l'Agenzia delle entrate, superando il precedente orientamento, ha ritenuto che la ripartizione del costo fiscalmente rilevante della partecipazione *ante scissione*, in capo ai soci della scissa, deve avvenire in base ai valori economici sussistenti al momento dell'effettuazione dell'operazione medesima.

Sulla base di quanto sopra, anche al fine di evitare la formazione di un doppio binario civilistico-fiscale, a parere di chi scrive, potrebbe risultare preferibile ridurre/rettificare il valore contabile della partecipazione posseduta dalla beneficiaria nella scissa sulla base del rapporto determinato a valori correnti, e non contabili.

Il disavanzo da annullamento, come per quello da concambio, se espressivo dei maggiori valori del patrimonio scisso, dovrà essere allocato a incremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali ereditati dalla beneficiaria della scissione e, per l'eventuale differenza, ad avviamento. Se, invece, il disavanzo da annullamento deriva da fattori riconducibili a un *“cattivo affare”* realizzato dalla beneficiaria in sede di acquisto della partecipazione, tale differenza di scissione dovrà essere imputata a riduzione del patrimonio netto o iscritta a Conto economico.

Passando all'avanzo da annullamento, è possibile individuare una pluralità di cause alla base della sua emersione, quali a titolo esemplificativo:

- l'acquisto della partecipazione della scissa da parte della beneficiaria effettuato a



condizioni particolarmente vantaggiose;

- i beni della scissa partecipata sono stati assoggettati a una rivalutazione ai sensi delle leggi speciali, mentre la partecipazione non ne ha subito i riflessi;
- la presenza, nel patrimonio netto della scissa di riserve di utili non distribuite, e con una partecipazione non valutata presso la beneficiaria col metodo del patrimonio netto;
- l'acquisto della partecipazione è stato effettuato prevedendo oneri o perdite future della partecipata o tenendo conto dell'esistenza di un *badwill*.

Sulla base delle previsioni dell'articolo 2504-*bis*, cod. civ., richiamato in materia in scissioni, l'avanzo che abbia natura di utile, o che corrisponda a rivalutazioni di beni della partecipata, dovrà essere iscritto in una specifica voce del patrimonio netto della beneficiaria, denominata “*riserva da avanzo di scissione*”. Al contrario, l'avanzo che rappresenta il valore attuale di oneri o perdite future, dovrà essere iscritto in un apposito fondo rischi e oneri.

Sulla base di quanto sopra rappresentato, esistono delle operazioni di scissione che comportano l'emersione, contestuale, di differenze contabili sia da concambio sia da annullamento. Si pensi a una scissione a favore di beneficiaria che possiede una partecipazione non totalitaria nella scissa; in tal caso, la scissione genererà una differenza sia da annullamento sia da concambio. Ciascuna differenza contabile di scissione dovrà essere separatamente contabilizzata, senza la possibilità di effettuare una compensazione nel caso in cui si determini una differenza da concambio e una da annullamento di segno opposto<sup>[3]</sup>.

## Rilevazioni contabili ed esempi numerici

Scissione parziale proporzionale a favore di beneficiaria preesistente

Si ipotizzi una scissione parziale di un ramo d'azienda di Alfa Spa a favore di una beneficiaria Beta Spa preesistente che non possiede alcuna partecipazione in Alfa Spa.

Le situazioni patrimoniali di Alfa e Beta risultano essere le seguenti:

Alfa ( <i>ante scissione</i> )		Beta ( <i>ante scissione</i> )	
Attività	8.000	Attività	5.500
Di cui scisse	3.000	Passività	(2.500)
		Capitale	1.500
Passività	(4.500)	Riserve	1.500
Di cui scisse	(1.500)		
Capitale	3.000		
Riserve	500		
Valore contabile netto del patrimonio	1.500		



scisso

Valore corrente patrimonio scisso	2.000	Valore corrente beneficiaria	2.500
-----------------------------------	-------	------------------------------	-------

La scissa dovrà, alternativamente, ridurre il capitale sociale di un importo pari al valore netto del ramo scisso, pari a 1.500; ovvero, utilizzare le eventuali riserve di patrimonio netto disponibili.

È necessario procedere con la determinazione del rapporto di cambio, pari al rapporto tra il valore corrente del patrimonio scisso (2.000) e il valore corrente della beneficiaria *post* scissione, pari a 4.500 (somma di 2.000 e 2.500). Il patrimonio del ramo scisso pesa per il 44,44% sul totale, mentre il valore della beneficiaria pesa per il 55,56%.

La beneficiaria dovrà emettere un numero di nuove azioni determinato sulla base della seguente proporzione:

$$X : 1.500 = 100\% : 55,56\%$$

Il risultato della proporzione è 2.700.

In ragione di ciò, il capitale sociale della beneficiaria pre-scissione era composto da 1.500 azioni dal valore nominale di 1 euro cadauna e, per effetto della scissione, dovrà aumentare il proprio patrimonio netto di 1.200 azioni in modo tale da ottenere un capitale sociale di 2.700.

La differenza tra l'aumento di capitale sociale (1.200) e il patrimonio netto contabile scisso (1.500) comporta l'emersione di un avanzo da concambio di 300 (differenza tra 1.200 e 1.500), da iscriversi in una posta di patrimonio netto.

Si riporta nel seguito la situazione patrimoniale *post* scissione di Beta:

<b>Attività Beta (<i>post</i> scissione)</b>		<b>Passività Beta (<i>post</i> scissione)</b>	
Attività	8.500	Passività	(4.000)
		Capitale	2.700
		Riserve	1.800
		Di cui riserva da avanzo di scissione	300
<b>Totale</b>	<b>8.500</b>	<b>Totale</b>	<b>8.500</b>

### **Scissione a favore di beneficiaria socia della scissa**

Si ipotizzi una scissione parziale di un ramo d'azienda di Alfa a favore di una beneficiaria Beta, unico socio di Alfa.



Le situazioni patrimoniali di Alfa e Beta risultano essere le seguenti:

<b>Alfa (<i>ante scissione</i>)</b>		<b>Beta (<i>ante scissione</i>)</b>	
Attività	8.000	Attività	5.500
Di cui scisse	2.000	Di cui partecipazione in Alfa	1.700
		Passività	(2.500)
Passività	(4.500)	Capitale	1.500
Di cui scisse	1.500	Riserve	1.500
Capitale	3.000		
Riserve	500		
Valore contabile netto del patrimonio scisso	500		
Valore corrente patrimonio scisso	2.000	Valore corrente beneficiaria	2.500
Valore corrente Alfa	6.500		

La scissa dovrà, alternativamente, ridurre il capitale sociale di un importo pari al valore netto contabile del ramo scisso, pari a 500, ovvero utilizzare a tale servizio le eventuali riserve di netto disponibili.

In considerazione del fatto che la beneficiaria Beta è socio unico di Alfa, le eventuali differenze di scissione saranno da annullamento e non da concambio.

La società beneficiaria Beta dovrà quindi procedere con l'annullamento parziale del valore della partecipazione detenuta in Alfa, in quanto la partecipazione sarà parzialmente sostituita dai valori dei beni che formano il ramo d'azienda scisso.

Come detto in precedenza, la quota della partecipazione oggetto di annullamento in Beta è determinata avendo riguardo al rapporto tra il valore corrente del ramo scisso (2.000) rispetto al valore corrente complessivo della scissa Alfa (6.500). Il ramo scisso pesa, proporzionalmente, il 30,77% (2.000 / 6.500) sul valore complessivo di Alfa pre-scissione e, pertanto, Beta dovrà annullare la partecipazione in Alfa per 523 (1.700 \* 30,77%).

Dall'operazione in esame emerge dunque un disavanzo da annullamento, pari alla differenza tra il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione annullata (523) e il patrimonio netto del ramo scisso (500), corrispondente a 23 (523-500).

Il disavanzo da annullamento emerso, in considerazione del fatto che è espressivo dei maggiori valori degli attivi trasferiti a Beta *post scissione*, sarà iscritto a incremento del valore contabile di quest'ultimi.

Si riporta nel seguito la situazione patrimoniale *post scissione* di Beta:

<b>Attività Beta (<i>post scissione</i>)</b>		<b>Passività Beta (<i>post scissione</i>)</b>	
Attività	7.000	Passività	(4.000)



Di cui partecipazione in Alfa	1.177	Capitale	1.500
Di cui disavanzo allocato agli <i>assets</i>	23	Riserve	1.500
Totale	7.000	Totale	7.000

**[1]** L'articolo 2506-*bis*, cod. civ. dispone che l'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione deve redigere un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel comma 1 dell'articolo 2501-*ter*, in materia di fusioni, oltre all'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in denaro.

**[2]** Leo De Rosa, Alberto Russo, Michele Iori, *“Operazioni straordinarie”*, Milano, 2023.

**[3]** Parere Consob 29 marzo 1996.

Si segnala che l'articolo è tratto da [“La rivista delle operazioni straordinarie”](#).



## GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

### **La rilevazione contabile per esercenti e gestori delle slot machine**

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

## Aspetti civilistici e fiscali del commercio elettronico

Scopri di più

La gestione delle *slot machine* è da alcuni anni di uso comune per alcuni punti vendita.

Di seguito ci occuperemo delle **scritture contabili** che devono essere redatte dal **gestore e dall'esercente di slot machine** che elargiscono **premi in denaro**.

In merito alla posizione contabile del gestore questi deve, dapprima, **raccogliere le giocate**; attività normalmente **registrata attraverso un verbale o una distinta di incasso** sottoscritte dall'incaricato alla raccolta e dall'esercente stesso. Il verbale o la distinta **non ha rilevanza fiscale**.

Contabilmente, il gestore dovrà rilevare **l'entrata finanziaria** derivante dalla **somma raccolta e movimentando un conto di ricavo per il servizio prestato** (competenze gestore), un **debito nei confronti dell'esercente** per la quota di **compensi di sua spettanza** e un **debito nei confronti del concessionario**, per la parte restante.

Il **debito verso il concessionario** a sua volta dovrà essere **scomposto in tre sottocategorie**:

- somme dovute al concessionario a titolo di **Preu**;
- somme dovute al concessionario a titolo di **canone di concessione**;
- somme dovute al concessionario a titolo di **compenso del concessionario**.

Quindi:

Cassa	a	Diversi
a		Ricavi per proventi da apparecchi
a		Debiti v/esercenti
a		Debiti v/ concessionario per Preu



- a Debiti v /concessionario per canone di concessione
- a Debiti v/ concessionario per compenso del concessionario

**Ogni 15 giorni il gestore riceve dal concessionario un rendiconto di rete** predisposto sulla base delle **lettura telematiche delle apparecchiature**. Nel momento in cui il gestore riceve il rendiconto deve provvedere a **rettificare i dati registrati e allinearli con quelli delle letture telematiche** predisposte dal concessionario. La rettifica può essere effettuata anche **trimestralmente o annualmente**.

In **caso di vittoria** si possono verificare **due casi: quello di vincite modeste**, nel qual caso il pagamento avviene direttamente ad opera del gestore, e quello di importi elevati, **per il quale interviene il concessionario**.

Nel primo caso, il gestore dovrà rilevare **un'uscita di cassa per l'importo pagato** e un **credito nei confronti del concessionario**, contabilmente quindi:

Crediti v/ concessionario a Cassa

All'atto del pagamento al concessionario, il gestore **rileverà la chiusura dei debiti aperti all'incasso procedendo**, se esistente, allo **storno del credito per la somma anticipata**:

Diversi a Banca  
c/c

Debiti v/ concessionario per **Preu**

Debiti v /concessionario per **canone di concessione**

Debiti v/ concessionario per **compenso del concessionario**

All'atto del pagamento del compenso all'esercente, il **gestore rileverà la seguente scrittura**:

Debiti v/esercente a Banca c/c

Di contro, l'esercente dovrà **rilevare esclusivamente il compenso ricevuto dal gestore**; il compenso è certificato da **verbale o distinta di incasso e non è necessaria l'emissione della fattura** in quanto si tratta di operazione esente ai fini Iva.

Ai fini Iva, infatti, **le prestazioni** che intercorrono tra concessionario e gestore, relative alla raccolta delle giocate, **sono esenti ex articolo 10, comma 1, n. 6, D.P.R. 633/1972**.

Banca c/c a Ricavi per proventi da apparecchi



Anche l'esercente dovrà, eventualmente, **rettificare i dati registrati sulla base dei rendiconti periodici** forniti dal concessionario.



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### ***Il nuovo riallineamento nel quadro RQ del modello redditi 2025***

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

OneDay Master

### **Altri aspetti di interesse relativi alle operazioni straordinarie**

Scopri di più

La nuova procedura di **versamento dell'imposta sostitutiva per riallineare i maggiori valori civilistici a quelli fiscali**, maggiori valori emersi a seguito di conferimenti di azienda (o anche fusioni o scissioni di aziende), debutta nel **quadro RQ del modello Redditi SC 2025**. Peraltro, il modello RQ presenta **due possibilità alternative per eseguire il riallineamento** e la scelta dovrà essere eseguita attentamente in relazione alla data di esecuzione del **conferimento di azienda**.

Iniziamo con il rimarcare il fatto che **il nuovo riallineamento** (inserito nell'[articolo 176, comma 3-ter, Tuir](#)) si applica alle **operazioni straordinarie eseguite dall'1.1.2024** e ad esso è dedicata una **nuova sezione del quadro RQ (Sezione VI-B)**, la cui esposizione grafica ci permette di riassumere le **caratteristiche innovative di questa procedura**. Anzitutto, va ricordato che la [L. delega 111/2023, articolo 6, lettera c](#)), aveva "ordinato" al Legislatore delegato di **razionalizzare e semplificare i riallineamenti con una unica procedura**, laddove nel passato le possibilità erano almeno duplice: il **riallineamento ordinario** (per beni strumentali materiali ed immateriali) ed il **riallineamento speciale** (per i soli beni immateriali). Era sufficiente abrogare il secondo (come del resto è avvenuto con l'[articolo 13, D.Lgs. 192/2024](#)) per ottenere **il risultato richiesto**. Invece, la nuova norma va ben al di là di tale semplice abrogazione, riformulando **l'intera procedura ed incrementando notevolmente il costo di tale scelta**.

Infatti, il **nuovo riallineamento spezza in due parti l'imposta sostitutiva: una parte Ires, con aliquota fissata al 18%, ed una parte Irap, con aliquota fissata al 3%**. Peraltro, non è chiaro se la società **possa scegliere di versare una sola delle due parti** ideali di cui si **compone l'imposta sostitutiva**. Al riguardo, si propende per una **risposta negativa**, posto che **in assenza di versamento** di imposta sostitutiva, secondo la tesi espressa dalla Agenzia delle entrate ([circolare n. 57/E/2008, § 6](#)), **non si ha il riconoscimento del maggior valore ai fini Irap** e, quindi, oggi, **non eseguendo il versamento della sostitutiva parte Irap, si avrebbe un riallineamento**, come dire, **parziale e probabilmente non corretto**. Resta fermo il fatto che non si può non rimarcare **l'incremento radicale del costo del riallineamento che da 12% (comprensivo parte Irap) passa al 21%**. Se a ciò sommiamo la **tempistica del versamento** (che si ricorda era possibile rateizzare con il vecchio riallineamento in tre rate annuali del 30% 40% 30%) che nel nuovo riallineamento non prevede alcuna rateazione, emerge con chiarezza il **disincentivo ad operare la scelta di riallineamento** che caratterizza il nuovo testo dell'[articolo](#)



## 176, comma 3-ter, Tuir.

Nella **Sezione VI-B del quadro RQ** tutto ciò appare evidente, laddove si noti che **non è più prestata l'esposizione del versamento della prima rata**, bensì nei **righe RQ 23 e 24 colonna 5** andrà collocata l'unica rata per eseguire il riallineamento. Peraltro, nel quadro emerge, in modo plastico, anche lo **sdoppiamento della imposta sostitutiva nelle due parti Ires**, al 18% rigo RQ 23 colonna 2, e Irap al 3% rigo RQ 24 colonna 2.

Va segnalato che, **anche la tempistica della scelta di operare o meno il riallineamento da parte della conferitaria** ha subito una **drastica riduzione**, nel senso che **per i conferimenti eseguiti nel 2024 la scelta non può che essere eseguita nel modello Redditi SC 2025**. Al riguardo, va ricordato che la citata [\*\*circolare n. 57/E/2008\*\*](#) aveva affermato che la **scelta del riallineamento si perfeziona** non tanto con la compilazione del Quadro RQ (come avviene, ormai per quasi tutte le scelte legate ad una imposta sostitutiva), bensì con il **versamento della imposta sostitutiva**, e sarà interessante verificare se questa particolare previsione sarà **confermata o meno in relazione alla nuova disposizione normativa**.

Il **quadro RQ**, tuttavia, contiene anche **un'altra sezione** che, invece, potrà **essere compilata per le operazioni di conferimento di azienda avvenute entro il 2023**. Si tratta della **Sezione VI-A** che compare (per l'ultima volta) nel **modello Redditi SC**, e sarà opportuno valutare **con attenzione questa opportunità dichiarativa** poiché essa rappresenta l'ultima volta che sarà **possibile utilizzare la "vecchia" e più conveniente modalità di riallineamento con l'imposta sostitutiva al 12%** (per disallineamenti contenuti entro 5 milioni di euro). La scelta è riservata ai **conferimenti eseguiti entro il 2023**, e ciò dipende dal fatto che l'[\*\*articolo 13, D.Lgs. 192/2024\*\*](#), mantiene per queste operazioni **la tempistica originariamente prevista per eseguire il riallineamento**, cioè il **secondo esercizio** successivo alla esecuzione della operazione straordinaria.

La **Sezione VI-A** conferma l'applicazione delle **regole pregresse**, non presentando **alcuno sdoppiamento della imposta sostitutiva** ed evidenziando **la possibilità del versamento rateizzato della medesima**. Qualora venga eseguita questa scelta va ricordato che **l'imponibile su cui eseguire il versamento della imposta sostitutiva non è quello originariamente emerso al momento della esecuzione dell'operazione straordinaria**, e nemmeno quello esistente alla **chiusura dello stesso esercizio**, bensì il disallineamento che sussiste al 31.12.2024 **dopo aver eseguiti due anni di ammortamenti calcolati sui valori fiscali e civili**.

Ipotizziamo che **l'azienda conferita nel 2023 presentasse un valore di libro di 1000 ed un valore di conferimento di 2000**, con aliquota di ammortamento del 10%. Il **disallineamento originario sarebbe stato 1000**, ma già esse si riduce al 31.12.2023 per **effetto degli ammortamenti** (per semplicità di esempio calcolati con aliquota piena), cioè  $1000 - 100 = 900$  e  $2000 - 200 = 1800$  cui **consegue un disallineamento di 900**. Poi, nel 2024, prosegue il **processo di ammortamento**, sicché il **disallineamento al 31.12.2024 sarà 1000 - 200 = 800** e  $2000 - 400 = 1600$ . **Disallineamento su cui calcolare il 12% diviene 800**, dato da esporre nel rigo RQ 21, colonna 3, mentre **nella colonna 5 il dato di 96, che viene poi esposto per 28,8**



(prima rata del 30% del totale) al **rgo RQ 22.**



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

# ***Operazioni di riorganizzazione societaria: quali strumenti?***

di Carlo Alberto Scullin, Valentina Guarise

## Introduzione

Le operazioni di **riorganizzazione societaria** rappresentano momenti di **grande importanza e complessità** nella vita delle imprese, che devono essere **attentamente valutati** per le **implicazioni di carattere civilistico, fiscale e contabile**; per tale ragione, è fondamentale conoscere a fondo gli **strumenti che la normativa mette a disposizione**, al fine di individuare la **soluzione più efficiente** per ogni singola esigenza garantendo, al contempo, la **tutela di tutti i soggetti coinvolti**.

Alla luce delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024, che hanno interessato anche gli **aspetti fiscali delle operazioni straordinarie**, riteniamo utile ripercorrere gli **elementi caratterizzanti le operazioni di acquisizione di quote societarie (share deal)** e di **rami di azienda (asset deal)**, fornendo degli **strumenti utili** per valutare quale possa essere la tipologia di operazione maggiormente adeguata al **raggiungimento degli obiettivi prefissati** in termini di efficienza e coerenza strategica.

Riepiloghiamo, nel seguito, i **principali aspetti delle operazioni straordinarie**, tipicamente utilizzate per **riorganizzare gli assetti societari**.

## La cessione di azienda e di ramo d'azienda

La **cessione di azienda** è il negozio giuridico attraverso il quale **viene trasferita, a titolo oneroso, un'azienda o un ramo d'azienda** dietro il **pagamento di un corrispettivo**.

L'**articolo 2555, cod. civ.**, definisce l'azienda come il *“complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”*.

L'azienda può essere, inoltre, circoscritta ad uno **suo specifico segmento interno**, avente una sua organizzazione autonoma: il **ramo d'azienda**.

Ai fini delle **imposte dirette**, la cessione d'azienda è **un'operazione realizzativa** in quanto, ai sensi dell'**articolo 86, comma 2, Tuir**, *“concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore dell'avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”*. La **plusvalenza** è determinata dalla **differenza tra il corrispettivo**



**conseguito**, al netto di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, e il **costo fiscalmente riconosciuto e non ancora ammortizzato dei beni** costituendi l'azienda.

La **cessione di azienda** è un'operazione **irrilevante ai fini Iva**, ma è soggetta a **imposta di registro** e, ai sensi del combinato disposto degli [articoli 43 e 51, D.P.R. 131/1986](#):

- la **base imponibile** è costituita dal **valore venale complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'azienda**, avviamento compreso;
- il **valore venale di beni aziendali** è assunto **al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie** o da atti aventi data certa, se inerenti, fatta eccezione per quelle che il cedente si sia impegnato ad estinguere.

### Conferimento e scambio di partecipazioni

**Sotto il profilo civilistico**, nelle società per azioni (Spa) il **conferimento di partecipazioni** rientra tra i **conferimenti in natura**, disciplinati dagli [articoli 2343](#) e [2343-ter, cod. civ.](#). Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata (Srl), la **relativa disciplina** è contenuta negli [articoli da 2464 a 2466, cod. civ.](#).

Il **conferimento è un'operazione** mediante la quale un soggetto (conferente) **trasferisce un bene in una società** (conferitario), ricevendo come **corrispettivo una partecipazione al capitale del conferitario**.

A seguito del conferimento la **società conferitaria**:

- **aumenta il proprio capitale sociale;**
- **assegna le nuove azioni/quote al conferente** che sostituisce il bene trasferito con le partecipazioni ricevute.

Nel Tuir, le **operazioni di conferimento di partecipazioni a beneficio di soggetti residenti** sono disciplinate:

- dall'[articolo 9](#), che rappresenta il **regime ordinario di valutazione**;
- dall'[articolo 175](#), il quale consente di effettuare il **conferimento di partecipazioni di controllo** o di collegamento in società residenti mediante il **meccanismo del “realizzo controllato”**;
- dall'[articolo 177](#), per il quale le azioni o quote ricevute in cambio sono valutate **in base alla corrispondente quota delle voci di Patrimonio netto** formato dalla società conferitaria: solitamente, è il più adatto alle operazioni di riorganizzazione societaria. Tale operazione può essere, inoltre, **utilizzata nell'ambito dei passaggi generazionali** e le novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024 permettono ora di beneficiare del regime anche nel caso di conferimento effettuati in società detenute non solo dal conferente,



ma anche **dai suoi famigliari**.

L'operazione con la quale un soggetto conferisce partecipazioni in società può essere rilevante **sia ai fini dell'Iva che ai fini dell'imposta di registro**.

Se il conferente è un **soggetto passivo d'imposta**, il conferimento di partecipazioni costituisce **operazione rilevante ai fini dell'Iva**, in quanto rientra tra **le operazioni esenti**, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 4, D.P.R. 633/1972](#).

Il **conferimento di partecipazioni**, in società di qualunque tipo ed oggetto, è **soggetto a registrazione in termine fisso nella misura di 200 euro**.

### La scissione parziale

La normativa civilistica all'[articolo 2506, cod. civ.](#), fornisce una **descrizione delle modalità** con cui si attua l'operazione di scissione, **la quale può avvenire**:

- mediante **l'assegnazione dell'intero patrimonio** di una società (c.d. Scissione totale);
- mediante **l'assegnazione di parte del patrimonio della società scissa** a una o più società beneficiarie (c.d. Scissione parziale).

La **scissione totale** determina **l'estinzione della società scissa** e, pertanto, presuppone una **pluralità di società beneficiarie**.

Nella **scissione parziale la società scissa rimane in vita** e si determina un suo **fractionamento patrimoniale**: con tale operazione la società scissa **rileva una diminuzione patrimoniale senza alcuna contropartita**, mentre i soci della società partecipante alla scissione ottengono, in sostituzione delle azioni o quote della società scissa, le **partecipazioni delle società beneficiarie**.

Attraverso la scissione è possibile raggiungere i **seguenti obiettivi**:

- **separare un'area di business**;
- **riorganizzare le attività produttive** all'interno di un gruppo;
- **ridefinire la struttura finanziaria** delle società coinvolte;
- **disinvestire ed attuare processi di liquidazione**.

La **scissione è un'operazione fiscalmente neutrale**, ai sensi dell'[articolo 173, comma 3, Tuir](#).

I passaggi di beni in dipendenza di scissioni non **sono considerati cessioni di beni o prestazioni di servizi** e, pertanto, **costituiscono operazioni fuori dal campo di applicazione dell'Iva** per carenza del requisito oggettivo dell'imposta.



### La fusione con indebitamento (*leveraged buy out*)

**Sotto il profilo civilistico**, la fusione rappresenta **l'atto mediante il quale due o più distinte entità danno vita ad un unico soggetto giuridico**, il quale subentra in tutti i **rapporti giuridici anteriori alla fusione** facenti capo ai soggetti partecipanti all'operazione medesima.

Il *leveraged buy out* (LBO), ovvero la **fusione a seguito di acquisizione con indebitamento**, è uno strumento utilizzato per acquisire **direttamente una società attraverso finanziamenti esterni** garantiti dalla società acquisita.

Oltre alla normativa generale prevista per le **operazioni di fusione**, in corrispondenza dell'[\*\*articolo 2501-bis, cod. civ.\*\*](#), è stata prevista una specifica disciplina.

Nell'ambito delle operazioni di *leveraged buy out*, nella prassi lo *schema prevede la costituzione* – da parte del gruppo acquirente – **di un veicolo societario strumentale al raccoglimento del capitale**, per il tramite di un prestito, **necessario al perfezionamento dell'acquisto della società "target"** e il successivo rimborso di tale capitale mediante i **flussi di cassa generati dalla società acquistata**.

Infine, l'ultima fase prevede la **fusione per incorporazione della società target ed il conseguente annullamento delle azioni della stessa**.

Le operazioni di fusione rientrano tra le **operazioni fiscalmente neutre**, ai sensi dell'[\*\*articolo 172, Tuir\*\*](#), in quanto **non costituiscono realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze** delle società fuse o incorporate.

Le operazioni di fusione **sono irrilevanti ai fini Iva**, in quanto il **passaggio dei beni alla società risultante**, o incorporante, dalla fusione non è considerata cessione, sono pertanto **fuori dal campo di applicazione dell'Iva** per **carenza del requisito oggettivo dell'imposta**.

### La cessione di partecipazioni

La **compravendita di partecipazioni** costituisce l'opzione più lineare per realizzare un **trasferimento d'azienda**. Tuttavia, essa comporta **alcune criticità di natura giuridica** che hanno favorito lo sviluppo di una prassi contrattuale sempre più articolata, finalizzata a garantire una **maggior tutela per le parti coinvolte nell'operazione**.

### Conclusioni



Le operazioni straordinarie **rappresentano strumenti fondamentali per la riorganizzazione degli assetti societari**, la razionalizzazione delle strutture imprenditoriali e il **conseguimento di specifici obiettivi strategici**. Tuttavia, la **scelta dello strumento più idoneo**, tra quelli illustrati, richiede **un'attenta valutazione delle implicazioni civilistiche, fiscali e contabili di ciascuna operazione**, nonché delle finalità concrete dell'intervento.

In questo contesto, **essere a conoscenza delle diverse opzioni disponibili** e delle relative implicazioni permette non solo di individuare la soluzione più efficiente sotto il profilo economico e fiscale, ma anche di **garantire una tutela adeguata degli interessi di tutti i soggetti coinvolti**.



## RISCOSSIONE

### **Stretta sulla strumentalità del veicolo che evita il fermo amministrativo**

di Fabio Campanella

Seminario di specializzazione

### **Riforma delle sanzioni e strumenti per evitare il contenzioso e trattare con gli uffici**

Scopri di più

Il **fermo amministrativo**, disciplinato dall'[articolo 86, D.P.R. 602/1973](#), impedisce di **circolare con un veicolo** su cui sia stata **iscritta la misura cautelare** nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), salvo che il debitore dimostri – **entro trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo** – che il **bene mobile sia strumentale all'attività d'impresa o professionale esercitata**.

Di recente, la Corte di Cassazione, con le [ordinanze n. 34813/2024](#) e [n. 7156/2025](#), ha approfondito il **concepto di strumentalità del bene mobile** che permette di **evitare l'iscrizione del fermo amministrativo**, da parte dell'agente della **riscossione incaricato di recuperare il credito iscritto a ruolo**.

In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che **la strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente** e che **la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo** e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale; **non soccorrono**, a tal fine, neppure le **risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli**, “*occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività*” per la **produzione dei ricavi caratteristici della stessa**, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla **natura intrinseca del bene**, come il **semplice utilizzo ai fini di spostamento**.

Il Collegio, poi, ha precisato che “*la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto*”, ma è essenziale – per essere considerato strumentale – che lo **stesso sia necessario all'esecuzione dell'attività esercitata**, precisando, inoltre, che **occorre dimostrare che** “*l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno*”.

I Giudici di legittimità, sul piano probatorio, hanno da ultimo chiarito che, **ai fini della prova della strumentalità del veicolo**, necessaria per escludere il fermo, non è **sufficiente l'acquisto**



**del bene con fattura come “strumentale” o l’inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, specificando che nell’ipotesi di disponibilità di diversi veicoli con le medesime caratteristiche, sia necessario altresì dimostrare la stretta inerenza dell’automezzo oggetto della misura cautelare ai risultati economici aziendali.**

La Cassazione ha richiamato sul punto **diverse pronunce di prassi dell’Amministrazione finanziaria** ([circolari n. 37/E/1997](#), [n. 48/E/1998](#), [n. 1/E/2007](#), [n. 11/E/2007](#); [risoluzione n. 59/E/2007](#)) che sostengono che il **requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto** ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell’impresa dipenda direttamente **dall’impiego del veicolo**.

Il Supremo Collegio si è anche soffermato sulla **relazione tra la strumentalità del bene all’attività e l’inerenza fiscale del relativo costo**, specificando che il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla **nozione di reddito d’impresa** ed esprime la necessità di **correlare i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa**, senza però che si debba compiere alcuna **valutazione in termini di utilità** – anche solo potenziale o indiretta – dei costi sostenuti in quanto è configurabile come inerente anche ciò che **non reca alcun vantaggio economico**, giacché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo; di contro, hanno chiarito che nel giudizio sulla strumentalità di un bene mobile registrato volto all’esclusione della **procedura cautelare del fermo amministrativo**, rileva lo stretto nesso di indispensabilità del bene per la produzione dei ricavi caratteristici dell’attività.

A parere di chi scrive, l’interpretazione fornita dalla Cassazione con le **due citate ordinanze** appare eccessivamente rigorosa e non rispondente allo spirito della norma.

Sposando l’interpretazione di legittimità in commento, infatti, la **norma limitativa della misura cautelare** (**articolo 86 citato, secondo comma, ultimo periodo**) risulterebbe **inapplicabile ai professionisti** – citati, invece, nel dettato normativo quali **destinatari dell’esclusione garantita dalla strumentalità del bene** – in quanto le attività esercitate da questi ultimi sono caratterizzate **quasi esclusivamente da prestazioni d’opera intellettuale** in cui i **fattori produttivi materiali e strumentali sono marginali** all’esercizio dell’attività; questa caratteristica li **differenzia dall’imprenditore** che, invece, **coordina beni e fattori produttivi** ai fini dell’esercizio d’impresa (si veda l’[articolo 53, Tuir](#)).

In sostanza, pertanto, **non potrà esserci alcun professionista** – e forse anche qualche imprenditore, pensando ad esempio a taluni agenti – che **possa invocare un rapporto di stretta necessità ed indispensabilità dell’auto per l’esercizio della propria attività**, come può invece fare un’impresa con i propri camion o escavatori.

Non resta che auspicare che il Supremo Collegio possa tornare ad **affrontare quanto prima la questione in commento per poter riconsiderare questo orientamento non condivisibile**.



## EDITORIALI

---

# **Master Breve Euroconference: un ecosistema di strumenti per la formazione professionale continua**

di Milena Montanari

La **formazione continua** rappresenta oggi un *asset* strategico per gli Studi Professionali: l'aggiornamento non è solo un obbligo formativo, ma una leva per garantire qualità, affidabilità e competitività nei servizi offerti alla clientela.

Master Breve Euroconference 2025/2026 risponde a questa esigenza con un **approccio integrato**: un ecosistema di strumenti, contenuti e supporti che accompagnano il Professionista per tutto l'anno, combinando appuntamenti live, formazione on demand e soluzioni digitali intelligenti.

## **Un percorso formativo annuale**

Master Breve garantisce 12 mesi di formazione continua con un programma strutturato in 19 incontri di attualità e rilevanza strategica, della durata di 3 ore ciascuno, **da settembre 2025 a luglio 2026**. La **formula blended learning** coniuga il valore del confronto diretto in aula con la flessibilità della formazione digitale, permettendo ai professionisti di organizzare in modo efficiente i propri tempi di approfondimento.

**Tre eventi in presenza** (ottobre, gennaio e maggio) consentono infatti un confronto diretto con gli esperti Euroconference e con gli altri partecipanti, favorendo la condivisione di esperienze.

Completa l'offerta il **Forum Web Fisco**, un appuntamento digitale durante il quale l'intero Comitato Scientifico Euroconference si confronta sulle tematiche fiscali più attuali, con taglio pratico e prospettico.

## **L'innovazione dell'Intelligenza Artificiale al servizio del professionista**

Master Breve non si limita agli incontri formativi, ma offre numerosi servizi a valore aggiunto!

La vera novità dell'edizione 2025-2026 è l'**integrazione dell'Intelligenza Artificiale**, che si manifesta attraverso:



- **FiscoPratico Smart:** l'innovativa soluzione editoriale, inclusa nell'abbonamento, che supporta i professionisti nella **gestione di adempimenti e scadenze**, con contenuti pratici e operativi, schede autorali, commenti, articoli e documentazione ufficiale.
- **Esperto AI:** la soluzione digitale che offre un **accesso strutturato alle fonti ufficiali**, permettendo di lavorare con maggiore precisione, rapidità e sicurezza. Per tutti gli abbonati, due mesi di licenza omaggio.
- **Webinar Esperto AI Risponde:** incontri dedicati ai temi di **IVA, Bilancio e Dichiarazione dei redditi**, durante i quali è possibile inviare domande e ricevere risposte in tempo reale grazie alla tecnologia AI.
- **Quesiti in diretta con AI:** durante ogni sessione, **un esperto del Comitato Scientifico risponde alle domande** con il supporto dell'AI Euroconference.

Inoltre, i nostri abbonati avranno a disposizione **ulteriori servizi esclusivi:**

- Accesso all'archivio degli incontri formativi in differita
- Formazione e-learning accreditata in materia di ordinamento, deontologia e tariffe
- Servizio EC Quesiti, per porre domande in diretta e consultare le risposte fornite dagli esperti
- Materiale didattico completo

### 60 crediti formativi

Il Master consente la maturazione di fino a 60 CFP, di cui 3 in materie obbligatorie. Tutti i contenuti sono accreditati, **anche in differita**, garantendo massima flessibilità e continuità.

**Scopri il programma completo e unisciti agli oltre 6.000 professionisti che hanno scelto Master Breve per il proprio aggiornamento!**

Tutti i dettagli sull'edizione 2025/2026 sono disponibili [cliccando qui](#).

Partecipa il **24 giugno alle ore 11:00** all'**Open Day gratuito** di presentazione della nuova edizione! [CLICCA QUI](#)

